

Messaggio

numero
8193

data
28 settembre 2022

competenza
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

Rapporto:

- **sull’iniziativa parlamentare presentata il 25 gennaio 2021 nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e Gina La Mantia per la modifica dell’art. 54 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria)**
- **sull’iniziativa parlamentare presentata il 18 ottobre 2021 nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per la modifica dell’art. 54 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) – complemento relativo alle/agli arteterapeuti**

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto prendiamo posizione sulle iniziative parlamentari (IE617) del 25 gennaio 2021 e (IE653) del 18 ottobre 2021 presentate nella forma elaborata, la prima da Raoul Ghisletta e Gina La Mantia e la seconda da Raoul Ghisletta, Claudia Crivelli Barella e Gina La Mantia.

I. CONTENUTI DELLE INIZIATIVE PARLAMENTARI

Le iniziative parlamentari in oggetto chiedono di adeguare le condizioni di accesso al libero esercizio dei naturopati, dei terapisti complementari e degli arteterapeuti, consentendo anche a chi dispone di un certificato settoriale di lavorare sotto la propria responsabilità professionale. A mente dei promotori delle iniziative la condizione di disporre del diploma federale per accedere al libero esercizio da parte di questi operatori sanitari è sproporzionata e poco praticabile. Propongono quindi di modificare l’art. 54 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (di seguito: Legge sanitaria, LSan), consentendo di lavorare sotto la propria responsabilità professionale, oltre che agli operatori con diploma federale, anche agli arteterapeuti in possesso del certificato settoriale, ai naturopati con certificato settoriale o diploma cantonale e ai terapisti complementari con certificato settoriale o diploma cantonale.

Lo scrivente Consiglio riconosce le difficoltà pratiche nella messa in atto dell’attuale quadro legale e quindi la necessità di un suo adeguamento, ma, per i motivi che verranno indicati qui di seguito, propone una soluzione parzialmente differente da quella formulata nelle iniziative e presenta dunque un controprogetto.

II. CONTESTO E SITUAZIONE ATTUALE

1. Genesi della regolamentazione del terapeuta complementare nella legislazione cantonale

La categoria dei terapeuti complementari è stata regolamentata nel nostro Cantone con la modifica della Legge sanitaria del 19 dicembre 2000, in vigore dal 1° marzo 2004, tramite l'inserimento dei nuovi artt. 63 – 63c LSan.

Il termine di “terapeuta complementare” conglobava tutti gli operatori della medicina alternativa. Allora, in Svizzera molti Cantoni avevano un atteggiamento critico verso la regolamentazione della medicina alternativa, ritenendo che i cittadini fossero sufficientemente informati per decidere se sottoporsi o meno a trattamenti dispensati da terapeuti complementari e non ravvisando motivi preminenti di interesse pubblico, segnatamente potenziali rischi per la salute della popolazione, tali da giustificare l'intervento istituzionale dello Stato ad autorizzare l'esercizio della professione, come invece usuale per gli operatori sanitari. Il Cantone Ticino è quindi stato uno dei pochi Cantoni a regolamentare la figura del terapeuta complementare. Il riconoscimento nella Legge sanitaria ha conferito piena dignità sanitaria a queste pratiche ed ha soprattutto garantito un certo controllo del mercato e degli operatori attivi nel settore.

Tramite l'obbligo di autorizzazione al libero esercizio imposto dal nuovo art. 63 LSan, ci si è limitati a verificare la non pericolosità dei terapeuti complementari per la salute dei pazienti. L'autorizzazione veniva quindi concessa in seguito al superamento di un esame cantonale organizzato dal Centro professionale sociosanitario medico-tecnico, volto ad appurare le conoscenze del candidato relative ai fondamenti del suo agire, con particolare attenzione alla sicurezza dell'intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza. Le materie d'esame, sotto l'egida di un'apposita Commissione, vertevano sui settori dell'anatomia, della fisiologia, della patologia, della farmacologia, dell'igiene, del pronto soccorso e della legislazione sanitaria (cfr. Regolamento concernente l'esame per l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio quale terapeuta complementare, del 17 febbraio 2004). Non venivano per contro verificati i diplomi e le conoscenze specifici ai diversi ambiti di attività dei terapeuti complementari.

Fra il 2004 ed il 2018 sono stati autorizzati in Ticino 1130 terapeuti complementari.

2. I percorsi formativi federali del naturopata, del terapeuta complementare e dell'arteterapeuta

Dal 2011, con l'approvazione da parte dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), è stato istituito il titolo di “arteterapeuta diplomato”, titolo protetto e riconosciuto a livello nazionale. Inoltre, a partire dal 2015 anche le professioni del naturopata e del terapeuta complementare sono state regolamentate a livello nazionale. Per queste professioni nell'ambito della medicina complementare è stato infatti introdotto dal mese di maggio, rispettivamente settembre 2015, un diploma federale riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Ad oggi i metodi rientranti sotto il percorso del naturopata federale comprendono la medicina ayurvedica, l'omeopatia, la medicina tradizionale cinese (MTC) e la medicina

tradizionale europea (MTE). I metodi del terapista complementare federale raggruppano invece l'acupressione terapia, l'APM terapia, l'ayurveda terapia, la biodinamica terapia, l'eutonia, l'euritmia terapeutica, la fasciaterapia, l'integrazione strutturale, la kinesiologia, il lavoro corporeo acquatico, il polarity, la rebalancing, la riflessoterapia, lo shiatsu, la tecnica Alexander, la terapia craniosacrale, la terapia del respiro, la terapia di massaggio ritmico, la terapia Feldenkrais, la terapia per il corpo e del movimento, la terapia Trager e la yoga terapia. Da ultimo, fanno parte dei metodi dispensati dall'arteterapeuta diplomato federale le terapie di movimento e danza, la drammaterapia e terapia della parola, la terapia del modellaggio e pittura, la terapia intermediale e la musicoterapia.

I percorsi formativi del terapista complementare federale, del naturopata federale e dell'arteterapeuta federale prevedono innanzitutto il conseguimento di un certificato settoriale. Rilasciato dalle rispettive Organizzazioni del mondo del lavoro, il certificato settoriale viene raggiunto dopo aver superato una serie di moduli relativi ad esempio alla formazione medica di base, alla salute, all'etica o alla gestione dell'attività. Dopo il conseguimento di questo certificato, il percorso formativo impone una pratica biennale da svolgere sotto mentorato. Tale pratica biennale è un requisito d'ammissione all'esame federale.

Naturopata federale ¹	Terapista complementare federale ¹	Arteterapeuta diplomato federale ¹
Medicina ayurvedica Omeopatia Medicina tradizionale cinese (MTC) Medicina tradizionale europea (MTE)	Acupressione terapia APM terapia Ayurveda terapia Biodinamica terapia Eutonia Euritmia terapeutica Fasciaterapia Integrazione strutturale Kinesiologia Lavoro corporeo acquatico Polarity Rebalancing Riflessoterapia Shiatsu Tecnica Alexander Terapia craniosacrale Terapia del respiro Terapia di massaggio ritmico Terapia Feldenkrais Terapia per il corpo e del movimento Terapia Trager Yoga terapia	Terapie di movimento e danza Drammaterapia e terapia della parola Terapia del modellaggio e pittura Terapia intermediale Musicoterapia

¹Diploma federale: certificato settoriale + pratica biennale sotto mentorato + esame federale

3. L'adeguamento della legislazione cantonale a seguito dei nuovi percorsi formativi

Tenuto conto dei nuovi diplomi federali, la revisione della legge sanitaria adottata l'11 dicembre 2017, entrata in vigore il 1° settembre 2018, ha introdotto anche le figure del terapeuta complementare federale, del naturopata federale e dell'arteterapeuta fra gli operatori sanitari autorizzati ad esercitare sotto la propria responsabilità, aggiungendoli alle professioni elencate all'art. 54 LSan. Per poter esercitare nei rispettivi ambiti di competenza, queste categorie di operatori sono tenute a disporre del diploma federale e dell'autorizzazione di libero esercizio. In effetti, dal momento che per determinate discipline è stato introdotto uno standard formativo sul piano federale, risulta di per sé logico e coerente riconoscere il relativo diploma come requisito per la pratica di queste attività sotto la propria responsabilità professionale.

Continuano invece ad essere autorizzati giusta l'art. 63 e segg. LSan, dopo superamento dell'esame cantonale introdotto dal 2004, i terapeuti complementari cantonali. Da questa categoria e da questo standard formativo, dal 2018 sono però di principio esclusi coloro che praticano i metodi ora di competenza esclusiva dei naturopati con diploma federale, dei terapeuti complementari con diploma federale e degli arteterapeuti.

Con la revisione della legge sanitaria del 2017/18 si è inoltre deciso che i terapeuti complementari autorizzati al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge avrebbero potuto continuare a praticare le prestazioni eseguite fino a quel momento anche se tali metodi rientravano ormai sotto la categoria delle terapie per le quali è stato introdotto il percorso formativo federale. Successivamente l'applicazione del diritto previgente è stata riconosciuta anche a coloro che hanno sostenuto con successo, prima del 1° settembre 2018, l'esame cantonale per l'ottenimento dell'autorizzazione di esercizio quale terapeuta complementare e a coloro che in quella stessa data erano validamente iscritti a un percorso formativo «tronco comune» riconosciuto dall'Organizzazione del mondo del Lavoro terapia complementare (OmL TC) (art. 7a del Regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari; in seguito: regolamento operatori sanitari). In sintesi, si è pertanto deciso di tutelare la situazione acquisita di tutti questi operatori, già autorizzati o in formazione, senza termini transitori per il conseguimento a posteriori del diploma federale (art. 102d cpv. 3 LSan).

4. Il nodo della pratica sotto mentorato

Nell'ambito della revisione della Legge sanitaria si è ritenuto che, essendo il diploma federale divenuto il titolo di studio necessario per esercitare l'attività sotto la propria responsabilità, i due anni di pratica sotto mentorato per accedere al relativo esame federale non potevano che essere svolti a titolo dipendente, sotto la responsabilità diretta di un operatore già autorizzato. In caso contrario le persone ancora in formazione avrebbero assunto statuto e responsabilità analoghi agli operatori con libero esercizio, pur senza disporre del diploma necessario.

Questa condizione dell'esercizio dipendente era stata criticata già al momento dei lavori parlamentari dalle Organizzazioni del mondo del Lavoro terapia complementare (OmL TC) e medicina alternativa (OmL MA). L'Organizzazione del mondo del Lavoro arteterapeuti (OmL Artecure) non era invece stata consultata. Le associazioni professionali avevano

eccepito che secondo i regolamenti per l'esame di terapeuta complementare federale e naturopata federale durante il periodo di mentorato l'operatore sanitario può lavorare sotto la propria responsabilità professionale. Inoltre, viste le caratteristiche di organizzazione e svolgimento di queste attività, avevano sollevato la poca disponibilità di operatori con libero esercizio pronti ad assumere un collaboratore in formazione durante i due anni di pratica sotto mentorato. D'altro canto sul tema era stato consultato anche il Segretariato di Stato della formazione, della ricerca e dell'innovazione (SEFRI), che aveva condiviso l'impostazione concettuale e giuridica proposta con il messaggio.

Il Gran Consiglio ha quindi a sua volta avallato la proposta formulata nel messaggio governativo di ritenere i nuovi diplomi federali "l'asticella minima" per poter esercitare sotto la propria responsabilità professionale ma ha nel contempo invitato il Consiglio di Stato a valutare di poter consentire l'esercizio dei due anni di pratica necessaria a conseguire il diploma federale anche ai terapeuti complementari con diploma settoriale (cfr. Rapporto della Commissione speciale sanitaria n. 7227R del 9 novembre 2017, pag. 22).

Di per sé, l'esercizio di un periodo di pratica professionale in vista del conseguimento di un diploma dovrebbe avvenire alle dipendenze di un operatore titolare di tale diploma. Riconoscendo le difficoltà poste dall'ammissione della pratica sotto mentorato alle dipendenze dei soli naturopati o terapeuti complementari con diploma federale, a tutt'oggi nel complesso una quarantina, nel Regolamento sugli operatori sanitari in vigore dal 1° settembre 2018 è stato tuttavia disposto che lo svolgimento di questi due anni poteva avvenire alle dipendenze anche di un qualsiasi terapeuta complementare autorizzato dal Cantone ai sensi degli art. 63 e segg. della Legge sanitaria. In base a questa regola, il bacino dei potenziali datori di lavoro risultava quindi esteso a tutti gli oltre 1'100 terapeuti complementari iscritti all'albo cantonale al momento dell'entrata in vigore della revisione legislativa e del regolamento.

In un secondo tempo, benché per questa categoria di operatori in formazione fosse stata applicata una prassi già più generosa di quella generalmente imposta (ovvero l'esercizio sotto la responsabilità di terzi e la formazione presso un operatore in possesso della medesima specializzazione), il Consiglio di Stato ha recepito ulteriormente le richieste provenienti dalle organizzazioni di categoria. Il 14 novembre 2018 ha in effetti deciso di modificare il Regolamento sugli operatori sanitari, permettendo a tutti gli operatori sanitari in possesso del libero esercizio - e non più ai soli terapeuti complementari autorizzati - di assumere un terapeuta complementare o naturopata in formazione. Il bacino di potenziali datori di lavoro per il periodo di pratica sotto mentorato è così stato notevolmente ampliato, passando da 1'150 a oltre 8'200 titolari di libero esercizio in una qualsiasi professione sanitaria, a fronte di una decina di nuovi operatori che ogni anno intraprendono il percorso di formazione federale.

Come già rilevato, successivamente è poi stata adottata un'ulteriore facilitazione, estendendo il regime transitorio e la tutela della situazione acquisita anche agli operatori semplicemente già in formazione al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione, il 1° settembre 2018.

Nel corso degli anni le problematiche riscontrate nella disponibilità di operatori sanitari pronti ad assumere terapeuti o naturopati in formazione purtroppo non si sono risolte. Nonostante gli allentamenti del Regolamento sugli operatori sanitari e i ripetuti inviti del

competente Ufficio di sanità, il numero di operatori che si sono ufficialmente annunciati quali datori di lavoro è in effetti rimasto assai esiguo: solo 9 sui potenziali 9'087 operatori sanitari con libero esercizio (dati aggiornati al 31 luglio 2022). Tale penuria di datori di lavoro è stata inoltre confermata a più riprese dai terapisti complementari federali e naturopati federali in formazione attivi sul territorio, alla ricerca di un datore di lavoro disposto ad assumerli. L'esperienza di tre anni ha quindi dimostrato che la problematica non è stata risolta malgrado l'ampliamento dei potenziali datori di lavoro.

La situazione e il quadro legale necessitano pertanto di essere riconsiderati, raccogliendo peraltro l'auspicio già espresso a suo tempo dal Parlamento, le indicazioni fornite alle Organizzazioni del mondo del lavoro e non da ultimo gli intendimenti alla base delle due iniziative parlamentari oggetto del presente Messaggio.

III. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE E CONTROPROGETTO

Come già rilevato, le iniziative parlamentari in esame chiedono la modifica dell'art. 54 LSan aggiungendo all'elenco degli operatori sanitari che possono lavorare sotto la propria responsabilità professionale, dove già figurano i terapisti complementari e i naturopati con diploma federale, anche gli arteterapeuti in possesso del certificato settoriale, i naturopati con certificato settoriale o diploma cantonale e i terapisti complementari con certificato settoriale o diploma cantonale.

Lo scrivente Consiglio invita a rinunciare alla modifica così come proposta, poiché creerebbe una terza categoria di professionisti in questi settori, e meglio i terapisti, naturopati o arteterapeuti con certificato settoriale. Questa soluzione non corrisponde alle finalità della formazione federale, che prevede la pratica sotto mentorato solo per un periodo determinato, necessario all'operatore sanitario per ottenere il diploma federale, che è divenuto e deve rimanere lo standard formativo di riferimento per l'esercizio a lungo termine delle relative pratiche terapeutiche.

Per questi motivi e preso atto delle problematiche riscontrate nelle possibilità di esercizio della pratica sotto supervisione/mentorato a titolo dipendente, proponiamo tuttavia un controprogetto. Esso consiste nell'introduzione di un nuovo articolo nella Legge sanitaria (art. 58b) che disciplina in maniera esplicita ed autonoma la pratica professionale sotto supervisione/mentorato. Questa proposta è già stata presentata e approvata dalle rispettive organizzazioni professionali, debitamente consultate. Giusta il nuovo art. 58b Legge sanitaria, una volta ottenuto il certificato settoriale, il terapeuta complementare, il naturopata e l'arteterapeuta interessati a sostenere l'esame federale potranno richiedere un'autorizzazione specifica all'Ufficio di sanità. La stessa verrà rilasciata per cinque anni (rinnovabile fino a un massimo di sette anni) e permetterà all'operatore sanitario di lavorare già sotto la propria responsabilità professionale pur essendo nel contempo sotto la supervisione del proprio mentore.

In effetti, va riconosciuto che il certificato settoriale viene rilasciato all'operatore sanitario dopo aver svolto una formazione comunque approfondita, seppur non ancora completata dall'ottenimento del diploma federale. Si può quindi ammettere che offra le necessarie conoscenze a garanzia della sicurezza dell'intervento sul paziente. Dal momento che l'operatore con certificato settoriale dispone delle competenze necessarie per poter lavorare in autonomia sui pazienti, la pratica professionale sotto mentorato può di

conseguenza essere svolta sotto la propria responsabilità professionale. Del resto proprio per questo motivo i regolamenti d'esame concernenti l'esame professionale superiore di terapeuta complementare federale, naturopata federale e arteterapeuta federale prevedono che l'operatore in possesso del certificato settoriale disponga delle nozioni necessarie per esercitare la professione sotto la propria responsabilità professionale.

Va pure ricordato che fino alla revisione della Legge sanitaria del 2017 le prestazioni oggi riservate ai terapisti complementari federali ed ai naturopati federali erano dispensate dai terapisti complementari (cantionali), quindi da operatori con una formazione inferiore a quella poi richiesta coerentemente con lo sviluppo del diploma federale. Inoltre va considerato che il certificato settoriale permetterebbe all'operatore sanitario di ottenere il libero esercizio quale terapeuta complementare cantonale nelle discipline non coperte dai percorsi formativi federali. Con la revisione proposta, questi operatori, ora transitoriamente sotto mentorato, continueranno ad essere sottoposti all'obbligo di autorizzazione di polizia sanitaria e anche alla conseguente vigilanza a cui erano già soggetti nel regime precedente al 2018.

Il controprogetto, oltre ad essere allineato con i regolamenti di esame, garantisce quindi all'operatore sanitario di poter iniziare la sua attività professionale sotto la propria responsabilità professionale una volta ottenuto il certificato settoriale. Questa soluzione risolve quindi le problematiche all'origine delle iniziative elaborate in esame.

Da ultimo, la modifica di legge proposta prevede anche una norma transitoria relativa agli operatori sanitari che stanno già svolgendo questo periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato a titolo dipendente. Queste persone potranno evidentemente continuare la loro attività professionale, ma dovranno richiedere l'autorizzazione di cui al nuovo art. 58b LSan entro sei mesi.

Rispetto alle proposte formulate nelle iniziative, non appare infine necessario modificare la legge in riferimento ai terapisti complementari cantionali. Gli stessi sono già oggi e possono continuare ad essere autorizzati in base all'art. 63 LSan, senza inserirli nell'art. 54 LSan, ciò che creerebbe qualche difficoltà a livello di sistematica della legge per rapporto alle norme complementari degli art. 63a-63c LSan.

Approvata la revisione di legge qui proposta, dovrà essere modificato anche il Regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari, adeguandone la sistematica al nuovo articolo 58b LSan e specificando che il certificato settoriale è rilasciato dalle rispettive Organizzazioni del mondo del lavoro.

IV. CONSEGUENZE ORGANIZZATIVE

Con la modifica di legge qui proposta, all'Ufficio di sanità verrà assegnato un nuovo compito, e meglio il rilascio delle autorizzazioni dei terapisti complementari, dei naturopati e degli arteterapeuti sotto mentorato. Come indicato sopra, queste autorizzazioni verranno rilasciate per un periodo di cinque anni e potranno essere rinnovate fino a un massimo di sette anni. Inoltre, nei mesi successivi l'entrata in vigore della presente modifica di legge, l'Ufficio di sanità dovrà anche evadere le istanze degli operatori sanitari che già svolgono il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato a titolo dipendente. Come detto, in base alla norma transitoria, questi ultimi potranno in effetti continuare la propria

attività professionale ma dovranno richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 58b entro sei mesi (nuovo art. 102i LSan).

Il numero di nuove pratiche che dovrà evadere l'Ufficio di sanità può essere prudenzialmente stimato in alcune decine all'anno. Non è tuttavia possibile stabilire un dato preciso poiché il numero di operatori in formazione attivi sul territorio non è conosciuto dal momento che oggi l'attività in formazione non è soggetta ad autorizzazione. Ad ogni modo si ritiene che questo nuovo compito potrà essere assorbito dalle risorse di cui dispone già attualmente l'Ufficio di sanità.

V. CONCLUSIONI

La controproposta di modifica della Legge sanitaria contenuta nel presente messaggio recepisce le difficoltà sollevate con l'iniziativa parlamentare elaborata del 25 gennaio 2021 e nell'iniziativa parlamentare elaborata complementare del 18 ottobre 2021. Come auspicato dagli iniziativaisti, la soluzione proposta istituisce infatti la possibilità per i terapisti complementari, i naturopati e gli arteterapeuti in possesso del certificato settoriale di svolgere la loro attività professionale sotto la propria responsabilità professionale, senza la necessità di cercare un datore di lavoro. Questa possibilità non viene tuttavia riconosciuta sine die, creando uno statuto giuridico a tempo indeterminato che svilirebbe l'importanza della formazione attestata dal diploma federale. Viene invece concessa per un tempo limitato, comunque generosamente ampio rispetto alla durata minima di pratica sotto mentorato richiesta per essere ammessi all'esame federale.

Per queste ragioni lo scrivente Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche della Legge sanitaria proposte come al disegno di legge annesso, a valere quale controprogetto alle due iniziative parlamentari in esame.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

Legge
sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8193 del 28 settembre 2022,

decreta:

I

La legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) del 18 aprile 1989 è modificata come segue:

h) Pratica professionale sotto supervisione/mentorato

Art. 58b

¹Gli operatori sanitari che svolgono il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato volto all'ottenimento del diploma federale di terapeuta complementare, del diploma federale di naturopata e del diploma federale di arteterapeuta, devono avere ottenuto il certificato settoriale.

²Il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato per ottenere il diploma federale di terapeuta complementare, il diploma federale di naturopata e il diploma federale di arteterapeuta, è svolto sotto la propria responsabilità professionale e necessita di un'autorizzazione formale del Dipartimento.

³Per ottenere l'autorizzazione, l'operatore sanitario, oltre alla condizione di cui al cpv. 1, deve adempiere i requisiti di cui all'art. 56 cpv. 1, ad esclusione della lett. d, e cpv. 2.

⁴L'autorizzazione per la pratica professionale sotto supervisione/mentorato viene rilasciata per un periodo di cinque anni e potrà essere rinnovata fino a un massimo di sette anni.

i) misure disciplinari

Art. 59 marginale

j) durata

Art. 60 marginale

k) iscrizione all'albo

Art. 61 marginale

Attività sotto supervisione/mentorato

Art. 102i

L'operatore sanitario che al momento dell'entrata in vigore dell'art. 58b svolge il periodo di pratica professionale sotto supervisione/mentorato a titolo dipendente può continuare la propria attività professionale ma deve richiedere l'autorizzazione entro sei mesi.

Messaggio n. 8193 del 28 settembre 2022

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.